



Con la sentenza n. 24181/2013, la Corte di Cassazione ha affermato che grava sul datore di lavoro, che eccipisca la risoluzione per mutuo consenso, l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro e soprattutto che la risoluzione non sia dovuta ad unilaterale volontà del datore di lavoro.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 24181 del 25/10/2013

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di MODENA)